

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2022-127 del 12/10/2022
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione schema di Accordo con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta, ISPRA e altre Agenzie ambientali per lo sviluppo e la condivisione del software <i>OPAS (OPEN AIR SYSTEM)</i> .
Proposta	n. PDEL-2022-126 del 12/10/2022
Struttura proponente	Direzione Tecnica
Dirigente proponente	De' Munari Eriberto
Responsabile del procedimento	Torreggiani Luca

Questo giorno 12 (dodici) ottobre 2022 (duemilaventidue), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

**Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione schema di Accordo con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta, ISPRA e altre Agenzie ambientali per lo sviluppo e la condivisione del software *OPAS (OPEN AIR SYSTEM)*.**

VISTI:

- la L. 28 giugno 2016 n. 132 che istituisce il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA);
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 e s.m.i. che istituisce l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- l’art. 5 della citata L.R. n. 44/1995 che, al comma 2, prevede che “Per l’adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, Arpa può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente”;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” che, all’articolo 16 ridenomina questo ente “Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna” (acronimo Arpae) estendendone le competenze;
- l’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO:

- che ARPA Valle d’Aosta ha commissionato la realizzazione, lo sviluppo, la manutenzione del software per la gestione delle reti di monitoraggio della qualità dell’aria denominato *OPAS (OPEN AIR SYSTEM)* secondo sue specifiche indicazioni, detenendone, pertanto, la piena titolarità ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (Codice dell’amministrazione digitale - CAD);
- che ARPA Valle d’Aosta ha quindi l’obbligo di concederlo in formato sorgente, completo della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni;
- che il SNPA si è impegnato a sviluppare il sistema *OPAS* al fine di renderlo sempre più performante e rispondente alle esigenze che possono emergere da una sua applicazione in ogni Agenzia;

RICHIAMATA:

- la D.D.G. n. 92 del 17/09/2019 relativa all’approvazione dello schema di accordo annuale

con ARPA Valle d'Aosta per l'utilizzo condiviso del software *OPAS*;

CONSIDERATO:

- che Arpae Emilia-Romagna, ISPRA ed altre Agenzie ambientali intendono collaborare con ARPA Valle d'Aosta per la gestione e lo sviluppo del software *OPAS* al fine di consentire il monitoraggio, le valutazioni ambientali, il controllo e/o la gestione delle reti di rilevamento, in modo da acquisire dati rilevanti per l'informazione ambientale sulla qualità dell'aria con modalità omogenee e facilmente comparabili;
- che Arpae Emilia-Romagna, ISPRA ed altre Agenzie Ambientali ritengono altresì opportuno collaborare per il miglioramento di *OPAS*, fornendo il loro know how e le competenze tecniche, anche nel corso delle attività di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva;
- che ARPA Valle d'Aosta, ISPRA e altre Agenzie ambientali hanno pertanto concordato uno schema di Accordo di collaborazione, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, finalizzato all'utilizzo condiviso del software *OPAS (OPEN AIR SYSTEM)*, con l'obiettivo di consolidare e sviluppare una piattaforma unica per la gestione e fruizione dei dati di qualità dell'aria, contribuendo alle attività a livello tecnico ed economico in un'ottica di ottimizzazione del servizio;

DATO ATTO:

- che l'Accordo sub A) avrà durata di 48 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione;
- che Arpae Emilia-Romagna è tenuta, insieme agli altri Enti aderenti, al rimborso spese sostenute annualmente da ARPA Valle d'Aosta, secondo i criteri e le modalità di ripartizione fra Enti aderenti stabiliti nell'allegato B dell'Accordo sub A);
- che il suddetto rimborso spese sarà disposto con successivi atti del Direttore Tecnico;

RITENUTO:

- che le attività da svolgere, descritte nell'Accordo allegato sub A), siano conformi alle finalità istituzionali dell'Agenzia;
- opportuno, in virtù del reciproco interesse e per le finalità sopra esposte, attivare una collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90, tra ARPA Valle d'Aosta, Arpae Emilia-Romagna, ISPRA ed altre Agenzie ambientali;

DATO ATTO:

- che il CTR Qualità dell'aria e il Servizio Sistemi informativi e innovazione digitale provvederanno, per quanto di rispettiva competenza, alla realizzazione delle attività di cui trattasi;

RITENUTO:

- di individuare quale referente per Arpae Emilia-Romagna nel Comitato Tecnico Permanente di cui all'art. 7 dell'Accordo sub A) il Dott. Luca Torreggiani, Responsabile della Rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi;
- che il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Torreggiani, Responsabile della Rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria;

DELIBERA

1. di approvare l'Accordo di collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta, ISPRA e altre Agenzie ambientali per lo sviluppo e la condivisione del software *OPAS (OPEN AIR SYSTEM)*, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'Accordo sub A) avrà durata di 48 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione;
3. di dare atto che Arpae Emilia-Romagna è tenuta, insieme agli altri Enti aderenti, al rimborso spese sostenute annualmente da ARPA Valle d'Aosta, secondo i criteri e le modalità di ripartizione fra Enti aderenti stabiliti nell'allegato B dell'Accordo allegato sub A);
4. di dare atto che il rimborso spese di cui al precedente punto 3. sarà disposto con successivi atti del Direttore Tecnico;
5. di individuare quale referente per Arpae Emilia-Romagna nel Comitato Tecnico Permanente di cui all'art. 7 dell'Accordo sub A) il Dott. Luca Torreggiani, Responsabile della Rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Eriberto de' Munari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)

IL DIRETTORE GENERALE  
(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

**ACCORDO EX ART. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241**

**PER LO SVILUPPO E LA CONDIVISIONE DEL SOFTWARE OPAS (OPEN AIR SYSTEM)**

TRA

**L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta** (di seguito denominata alternativamente **ARPA VdA o “Proponente”**), con sede in Saint-Christophe (AO) - 11020, loc. La Maladière, 48, C.F. e P.IVA 00634260079 rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Igor Rubbo, nominato con Delibera della Giunta Regionale n. 1329 del 9 dicembre 2020, indirizzo PEC: [arpavda@cert.legalmail.it](mailto:arpavda@cert.legalmail.it)

- da una parte -

E

- **L’ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE**, di seguito denominato ISPRA, con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale dott.ssa Maria Siclari, [protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)
- **L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente dell’Abruzzo** (di seguito denominata **“ARTA ABRUZZO”**), con sede e domicilio fiscale in Pescara, 6500, Viale G. Marconi, 178 Codice Fiscale 91059790682 e Partita I.V.A. n. 01599980685, legalmente rappresentata dal Direttore generale avv. Maurizio Dionisio, [sede.centrale@pec.artaabruzzo.it](mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it) ;
- **L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata** (di seguito denominata **“ARPAB”**), con sede e domicilio fiscale in Potenza CAP 85100, Via della Fisica 18 C/D, Codice Fiscale e Partita I.V.A 01318260765, legalmente rappresentata dal Direttore generale dott. Donato Ramunno, [protocollo@pec.arpab.it](mailto:protocollo@pec.arpab.it);
- **L’Agenzia Regionale per la Protezione della Campania** (di seguito denominata **“ARPA CAMPANIA”**) con sede legale in Napoli CAP 80143, via Vicinale S. Maria del Pianto - Centro Polifunzionale, Torre 1 - Codice fiscale e P.IVA n. 07407530638, legalmente rappresentata dal Direttore generale avv. Luigi Stefano Sorvino, [direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it](mailto:direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it);
- **L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e Energia dell’Emilia-Romagna** (di seguito denominata **“ARPAE”**) con sede e domicilio fiscale in Bologna CAP 40139, Via Po 5, Codice Fiscale e Partita I.V.A 04290860370, legalmente rappresentata/o dal Direttore generale dott. Giuseppe Bortone [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it);
- **L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Friuli-Venezia-Giulia**, (di seguito denominata **“ARPA FVG”**) con sede e domicilio fiscale in Palmanova (UD) CAP 33057, Via Cairoli, n. 14, Codice Fiscale e Partita IVA 02096520305, legalmente rappresentata dal Direttore generale dott.ssa Anna Lutman, [arpa@certregione.fvg.it](mailto:arpa@certregione.fvg.it);
- **L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente delle Marche** (di seguito denominata **“ARPAM”**) con sede e domicilio fiscale in Ancona CAP 60131, Via Ruggeri, 5 Codice Fiscale e Partita I.V.A n. 01588450427, legalmente rappresentata dal Direttore generale Ing. Rossana Cintoli, [arpam@emarche.it](mailto:arpam@emarche.it);
- **L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Lazio** (di seguito denominata **“ARPA LAZIO”**) con sede legale in Rieti CAP 02100, Via Giuseppe Garibaldi n. 114, Codice Fiscale 97172140580, Partita IVA 00915900575, rappresentata dal Direttore generale dott. Marco Lupo, [direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it](mailto:direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it);

- **L'agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente Ligure** di seguito denominata "**ARPAL**" con sede e domicilio fiscale in Genova CAP 16149, Via Bombrini, 8, Codice Fiscale e Partita I.V.A n. 01305930107, legalmente rappresentata dal Direttore generale dott. Carlo Emanuele Pepe, [arpal@pec.arpal.liguria.it](mailto:arpal@pec.arpal.liguria.it);
- **L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Puglia** (di seguito denominata "**ARPA PUGLIA**"), con sede legale in Bari CAP 70126, Corso Trieste 27, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05830420724, legalmente rappresentata dal Direttore generale avv. Vito Bruno, [dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it) ;
- **L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Toscana** (di seguito denominata "**ARPAT**") con sede e domicilio fiscale in Firenze CAP 50144, Via del Ponte alle Mosse 211, Codice Fiscale e Partita I.V.A 04686190481, legalmente rappresentata dal Direttore generale dott. Pietro Rubellini, [arpat.protocollo@postacert.toscana.it](mailto:arpat.protocollo@postacert.toscana.it);
- **L'Agenzia provinciale per la Protezione dell'Ambiente di Trento** (di seguito denominata "**APPA TRENTO**") con sede e domicilio fiscale in Trento CAP 38122, Piazza A. Vittoria 5, Codice Fiscale e Partita I.V.A 00337460224, legalmente rappresentata dal Dirigente generale dott. Enrico Menapace, [appa@pec.provincia.tn.it](mailto:appa@pec.provincia.tn.it);
- **L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Umbria** (di seguito denominata "**ARPA UMBRIA**") con sede e domicilio fiscale in Terni CAP 05100, Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 32, Codice Fiscale 94086960542 – P.IVA 02446620540, legalmente rappresentata dal Direttore Generale ing. Luca Proietti, [protocollo@cert.arpa.umbria.it](mailto:protocollo@cert.arpa.umbria.it);
- **L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale Del Veneto**, di seguito denominata "**ARPAV**" con sede legale in Padova, Via Ospedale Civile 24, CAP 35121, codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288, legalmente rappresentata dal Direttore generale ing. Loris Tomiato;  
congiuntamente ed indistintamente "**Enti aderenti**" o "**Ente Aderente**")

- dall'altra parte -

di seguito chiamate, se congiuntamente, "**Parti**"

#### PREMESSO CHE:

- A.** Il Proponente e gli Enti Aderenti fanno parte del SNPA - Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente istituito con legge 28 giugno 2016 n. 132 e svolgono, tra gli altri compiti, il monitoraggio della qualità dell'aria.
- B.** L'art.11 della Legge 132/2016 prevede che L'ISPRA provveda alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA) avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle agenzie territorialmente competenti.
- C.** Il SINA ha un ruolo strategico per la distribuzione delle informazioni territoriali-ambientali, garantendo l'efficace raccordo tra le iniziative attuate dai vari soggetti nella raccolta e nell'organizzazione dei dati, il mantenimento coerente dei flussi informativi e la divulgazione dei dati alle pubbliche amministrazioni, ai ricercatori, ai professionisti e a tutti i cittadini. In tal senso, i dati e le informazioni geografiche, territoriali e ambientali raccolti da ISPRA e SNPA sono catalogati e resi pubblici e accessibili, anche in tempo reale.
- D.** Il Proponente ha commissionato, come committente pubblico, a seguito di apposita procedura di appalto, lo sviluppo di un software per la gestione delle reti di monitoraggio della qualità dell'aria (di seguito "**OPAS**"), nell'ambito di un più ampio servizio di gestione della rete regionale di monitoraggio".

- E.** OPAS si presenta con uno sviluppo modulare basato su software open source (con codici sorgenti accessibili agli utenti) ed è costituito da moduli utili alla gestione integrale del sistema “Rete di Monitoraggio per la qualità dell’Aria”.
- F.** OPAS è stato realizzato secondo specifiche indicazioni del Proponente che, pertanto, ne detiene la piena titolarità ai sensi dell’art. 69 del d.lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni (Codice dell’amministrazione digitale - CAD) ed ha quindi l’obbligo di concederlo, salvo motivate ragioni, in formato sorgente, completo della documentazione disponibile ed in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che lo richiedono e che intendano adattarlo alle proprie esigenze.
- G.** Il Proponente, come anticipato al punto D, ha nello specifico commissionato lo sviluppo del software, la manutenzione correttiva ed evolutiva dello stesso secondo le condizioni e le norme del capitolato speciale d’appalto, sottoscritto con l’aggiudicatario.
- H.** Il Proponente, coerentemente con l’appalto di cui alle precedenti lettere D e G che precedono, ha acquistato i diritti di sfruttamento economico ed adattamento di OPAS, e fra essi anche: **(i)** il diritto di riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del predetto programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma e **(ii)** il diritto di adattamento, trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell’opera che ne risulti.
- I.** Il Proponente e gli Enti Aderenti partecipano al Programma Mirror Copernicus con avvio previsto entro l’anno 2022, nel quale sono stati identificati i Servizi tematici di monitoraggio del territorio e dell’ambiente di interesse per il SNPA e viene indicato il sistema OPAS quale prodotto del Servizio relativo al monitoraggio della qualità dell’aria.
- J.** All’interno del Programma Mirror Copernicus, di cui all’Accordo Quadro tra ISPRA ed il MiSE - linea d’intervento del “Piano a Stralcio Space Economy” approvato con Delibera CIPE n. 52 del 1° dicembre 2016, sottoscritto in data 15/02/2021, il SNPA si è impegnato a sviluppare il sistema OPAS al fine di renderlo sempre più performante e rispondente alle esigenze che possono emergere da una sua applicazione in ogni Agenzia e, in particolare, a:
- a. supportare lo sviluppo e la manutenzione correttiva ed evolutiva del sistema OPAS;
  - b. gestire lo sviluppo e la manutenzione evolutiva/correttiva del Sistema HW/SW per la gestione della rete di qualità dell’aria (gestione del dato e contratto di manutenzione);
  - c. progettare ed elaborare i contenuti testuali relativi al tematismo;
  - d. garantire la conformità agli aspetti di contenuto relativi al tematismo;
  - e. sviluppare delle procedure automatiche per il controllo dei dati acquisiti, in particolar modo di PM, su base spaziale al fine di individuare eventuali scostamenti di un dato rilevato rispetto a quelli di altre stazioni appartenenti ad una medesima area omogenea;
  - f. testare la funzionalità dei prodotti sviluppati e individuare la necessità di interventi correttivi;
  - g. valutare la possibilità di implementare moduli per la valutazione dell’area di rappresentatività delle stazioni di monitoraggio (e.g. ARPA SICILIA);
  - h. valutare la possibilità di realizzare, sulla base delle esperienze e dei dati attualmente disponibili, una rete italiana di condivisione dei dati relativi ai parametri di supporto alla valutazione della qualità dell’aria attualmente non normati, che comprenda ove possibile, i punti di misura per la valutazione di olfattometria;
  - i. sviluppare un modulo che permetta di alimentare le catene modellistiche per la valutazione della qualità dell’aria mediante tecniche di data fusion;



- j. implementare la necessaria integrazione tra la piattaforma nazionale di gestione dell'e-reporting delle singole Agenzie e la piattaforma OPAS.;
  - k. condividere le routine già disponibili (se compatibili con il sistema e da ingegnerizzare) relative a controlli di base (e.g. outlier), elaborazione di statistiche descrittive ed analisi dei trend;
  - l. testare la funzionalità dei prodotti sviluppati con particolare riferimento all'e-reporting e individuare la necessità di interventi correttivi;
  - m. aggiornare il database ISPRA esistente per poter contenere le informazioni prodotte dai servizi in tempo reale e in tempo differito;
  - n. sviluppare e rendere disponibili al pubblico dashboard per la visualizzazione e il download dei dati.
- K.** Le azioni di cui alla lettera J sono assicurate, per conto del SNPA, da ARPAE, ARPA Liguria e ARPA Valle d'Aosta.
- L.** Il Proponente e gli Enti Aderenti intendono collaborare secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa che risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione allo scopo della creazione di un sistema di gestione dati condiviso in linea anche con il Programma Mirror Copernicus.
- M.** Il Proponente, nell'attesa dell'avvio operativo del Programma Mirror Copernicus, prima d'ora ha sottoscritto con gli Enti Aderenti accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della l. 241/1990 per testare e per sviluppare OPAS, al fine di concorrere alla produzione omogenea di dati ed alla realizzazione di un sistema integrato di raccolta dei dati sulla qualità dell'aria.
- N.** Le Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni pubblicate dall'Agenzia per l'Italia Digitale in data 9 maggio 2019 favoriscono la diffusione di soluzioni software a riuso con licenza aperta e relativa documentazione.
- O.** Il software OPAS è sviluppato su data-base Postgres e viene installato e gestito attraverso una piattaforma web che permette di pubblicare in tempo reale (ritardo di 1 ora) tutti gli inquinanti misurati (compreso il black carbon) dalle reti di monitoraggio, e può mostrare il relativo livello di validità del dato.
- P.** Il Proponente e gli Enti Aderenti intendono collaborare per la gestione e sviluppo di OPAS al fine di consentire il monitoraggio, le valutazioni ambientali e/o il controllo e la gestione delle reti di rilevamento, in modo da acquisire dati rilevanti per l'informazione ambientale sulla qualità dell'aria, con modalità omogenee e facilmente comparabili anche al fine di operare un continuo aggiornamento dei dati di rilievo in raccordo con le istituzioni europee.
- Q.** Il Proponente ha stipulato un accordo con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito anche ISPRA) in forza del quale OPAS, per il momento, risiede nella infrastruttura di ISPRA ed è accessibile nelle sue componenti tramite collegamento internet (cfr. **Allegato A**).
- R.** ISPRA potrà utilizzare i dati di monitoraggio della qualità dell'aria da centralina forniti dal Sistema OPAS, a seguito della definizione di una procedura comune approvata dal Comitato tecnico permanente che stabilisca le modalità di gestione e i parametri da considerare per l'utilizzo dei dati, nel formato previsto dal Reporting per il flusso up-to-date in input al Sistema InfoAria, nonché i dati di monitoraggio della qualità dell'aria ai fini della loro pubblicazione in ottemperanza alle sue funzioni istituzionali.

- S.** Gli Enti Aderenti intendono collaborare con il Proponente per lo sviluppo di OPAS fornendo il loro know-how e le competenze tecniche per sviluppo anche nel corso delle attività di Manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva del software.
- T.** Le Parti, ai fini di cui sopra, ritengono opportuno stipulare un Accordo di collaborazione ex art. 15 della l. 241/1990 al fine di definire le modalità per lo svolgimento delle attività e, in particolare, ai sensi e conformemente all'art. 69 del Codice dell'Amministrazione Digitale, per la gestione condivisa del sistema OPAS con gli obiettivi di consolidare e sviluppare una piattaforma unica per la gestione e fruizione dei dati di qualità dell'aria, contribuendo alle attività a livello tecnico ed economico, in un'ottica di ottimizzazione del servizio, contenimento delle spese e gestione ottimale delle risorse consentendo, in futuro anche l'adesione di altre Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente
- U.** L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede espressamente che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, prefigurando un modello convenzionale di tipo privatistico attraverso il quale coordinare l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico, ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa.
- V.** L'art. 15, comma 2-bis della l. 241/1990 prevede che *“a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”*;
- W.** L'art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016 prevede espressamente che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
  - l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
  - le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

Nelle Linee Guida AGID (art. 1.1.) è prevista espressamente la facoltà *“di sottoscrivere accordi (ad es., in base all'art. 15 della Legge 241/90), per il riutilizzo di soluzioni che non siano conformi al dettato dell'art. 69 comma 1 e che non possano rientrare nelle fattispecie qui trattate, che, si ribadisce, devono essere quelle sottoposte a licenza aperta”*;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 (Premesse)**

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### **Art. 2 (Definizioni)**

Ai fini del presente Accordo, i termini di seguito indicati assumono il significato indicato in corrispondenza:

Proponente:	ARPA Valle d'Aosta
Enti Aderenti:	le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e l'ISPRA che sottoscrivono l'accordo contestualmente alla sua approvazione
Altri aderenti:	la/e altra/e ARPA che, in futuro, aderirà/anno sulla base di quanto previsto al successivo art. 6.
Soluzione software OPAS:	il Software condiviso ed i suoi moduli composto da Sistema Centrale e Periferico nella ultima versione.
Sviluppo del software:	lo sviluppo di software comprende la realizzazione di interi nuovi sistemi applicativi, o parti autonome degli stessi, che risolvono esigenze specifiche; rifacimento completo di sistemi applicativi, le cui funzionalità non sono soddisfatte con le modalità o le caratteristiche richieste e per cui non sia conveniente attuare interventi evolutivi al software esistente.
Manutenzione Correttiva:	l'attività di manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un'avaria o malfunzionamento e volta a riportare il software nello stato in cui esso possa eseguire una funzione richiesta in fase di analisi: comprende sia la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti delle malfunzioni delle procedure e dei programmi, sia il supporto per le anomalie e disservizi hardware o ai SO dell'infrastruttura di terze parti, incluse le attività d'interazione con i fornitori laddove sia necessario.
Manutenzione Adeguativa:	l'attività di manutenzione volta ad assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi all'evoluzione dell'ambiente tecnologico del sistema informativo e alle modifiche organizzative e normative che dovessero intervenire o relativa ad altri interventi minimali di adeguamento che non modificano le funzionalità del software;
Manutenzione Evolutiva:	consiste nell'insieme di attività volto a realizzare nuove funzionalità o a modificare o cancellare quelle esistenti, in relazione ad un'applicazione software preesistente sia a seguito di variazioni normative, sia per migliorare gli aspetti funzionali delle applicazioni o comunque per supportare modifiche nei sistemi informativi automatizzati.
Sistema Periferico	trattasi di strumentazione e moduli software di OPAS necessari all'invio dei dati, da installare nel personal computer o dispositivo analogo di ogni stazione della rete di monitoraggio;
Sistema Centrale	l'insieme dei moduli OPAS costituito da un database e da un applicativo <i>web designed</i> per la gestione e l'analisi dati, ad accesso multi-ente e multi-utente.
Fase Sperimentale:	il periodo di tempo in cui si condividono attività di Sviluppo del Software
Fase Operativa:	l'avvio delle attività di condivisione di dati e gestione dei dati in seguito alla Fase Sperimentale.
Migrazione:	le attività che prevedono lo spostamento dell'Infrastruttura dalla Piattaforma ad altro soggetto.

- Comitato Tecnico o CTP: Il Comitato disciplinato dall'art. 7.
- Community di Utilizzatori: Utenti del software all'interno delle Enti Aderenti, della Proponente, o di Altri Aderenti.
- AGID (Agenzia per l'Italia digitale): agenzia pubblica italiana che svolge funzioni di perseguire il massimo livello di innovazione tecnologica nell'organizzazione e nello sviluppo della pubblica amministrazione e al servizio dei cittadini e delle imprese.
- ACN (Agenzia per la cybersicurezza nazionale): Autorità nazionale per la cybersicurezza, con compiti di resilienza e sicurezza in ambito informatico, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, e assicura il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti nella materia.

### **Art. 3 (Oggetto e Impegni delle Parti)**

- 3.1.** Il presente Accordo è sottoscritto al fine di soddisfare esigenze comuni alle Parti in relazione all'attività di monitoraggio della qualità dell'aria. A tale fine le Parti si danno reciprocamente atto che le predette esigenze possono trovare soluzione attraverso un progetto condiviso basato sulla collaborazione tra le Parti per lo sviluppo, il mantenimento ed il consolidamento della piattaforma unica basata sul software OPAS, nonché per la gestione e fruizione omogenea dei dati di qualità dell'aria, contribuendo alle attività a livello tecnico ed economico, in un'ottica di ottimizzazione del servizio, contenimento delle spese e gestione ottimale delle risorse.
- 3.2.** Il Proponente, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna a mettere a disposizione degli Enti Aderenti e di Altri Aderenti lo Sviluppo, la Manutenzione Evolutiva, la Manutenzione Adeguativa e la Manutenzione Correttiva di OPAS.
- 3.3.** Il Proponente e gli Enti Aderenti ed eventuali Altri Aderenti, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegnano a condividere e mettere a disposizione soluzioni tecniche, nuovi moduli, interventi di miglioramento e dati necessari allo sviluppo del Software o al suo miglioramento, nonché a svolgere attività e collaborare sia nella Fase Sperimentale sia nella Fase Operativa, secondo quanto previsto dal successivo art. 4.
- 3.4.** Le Parti si danno atto che il presente Accordo costituisce strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e di coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche, che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle politiche di protezione ambientale a livello locale e nazionale con iniziative di monitoraggio della qualità dell'aria sul territorio di propria competenza anche attraverso fonti di finanziamento provinciale, regionale, nazionale e europeo.
- 3.5.** Gli Enti Aderenti danno atto e riconoscono che, nel rispetto dell'art. 69 del Codice dell'Amministrazione Digitale, lo Sviluppo del software e qualsiasi attività di modifica e realizzazione di nuovi Moduli sarà gestita con modalità Open Source in favore di Altri Aderenti e delle altre Pubbliche Amministrazioni.
- 3.6.** Le Parti si danno atto che, in base all'accordo di cui all'Allegato A, i server virtuali su cui risiede il Sistema Centrale sono attualmente ospitati presso il *data center* di ISPRA e, sulla base delle esigenze di sviluppo connesse alle richieste funzionali del SW e in ottemperanza alle Linee Guida di AGID e ACN in materia di *cloud service provider*, *data center* e *cyber security*, nonché in aderenza alla proposta di adesione al programma Mirror Copernicus, potrà essere svolta attività di Migrazione su altra infrastruttura i cui interventi competono al Proponente ed a ISPRA. Al fine di garantire maggiore affidabilità dei servizi informatici, le Parti convengono di individuare soluzioni per eventuali disaster recovery, di cui il CTP dovrà

definire l'infrastruttura e le modalità di funzionamento, anche mediante la condivisione e lo sviluppo di iniziative già realizzate da ARPAL.

- 3.7. Le Parti si danno atto che OPAS è inserito nell'elenco di software AGID concessi in Open Source.

#### **Art. 4 (Compiti delle parti nella fase sperimentale)**

- 4.1 Il Proponente, nella fase sperimentale, si impegna a:
- 4.1.1 fornire assistenza e manutenzione per il Sistema Centrale anche attraverso la collaborazione di terzi appaltatori;
  - 4.1.2 concedere ad Altri Aderenti a titolo gratuito e non esclusivo, il diritto di sperimentare, utilizzare e modificare secondo le regole vigenti il sistema OPAS.
  - 4.1.3 creare una stazione test nel Sistema centrale per gli Altri Aderenti;
  - 4.1.4 inserire l'anagrafica della stazione test e della strumentazione della stazione test per gli Altri Aderenti;
  - 4.1.5 fornire l'accesso al Sistema centrale per provare tutte le funzionalità di OPAS per gli Altri Aderenti.
- 4.2. Gli Enti Aderenti e gli Altri Aderenti con il coordinamento del Proponente, si impegnano a collaborare nella forma di Community (chiamata "*Community di Utilizzatori*") per fornire i seguenti supporti ai nuovi aderenti all'Accordo in oggetto:
- 4.2.1. supporto da remoto per l'installazione del Sistema Periferico nella stazione test;
  - 4.2.2. supporto da remoto per l'utilizzo del Sistema Periferico;
  - 4.2.3. supporto da remoto per l'utilizzo del Sistema Centrale e Periferico agli Altri Aderenti.
  - 4.2.4. identificazione di una postazione di misura da utilizzare nella fase di test;
  - 4.2.5. installazione dei Sistemi Periferici nella propria postazione di monitoraggio di test;
  - 4.2.6. fornire i riferimenti della postazione per l'inserimento dell'anagrafica nel sistema OPAS;
  - 4.2.7. supporto alla fase di sperimentazione del sistema per un successivo eventuale passaggio alla Fase Operativa di cui all'art. 5.
- 4.3. Le Parti si danno reciprocamente atto che, salvo diverso accordo di proroga, la fase sperimentale si intende strumentale alla successiva fase operativa e avrà una durata stimata di 12 mesi, suscettibile di proroga.

#### **Art. 5 (Compiti delle parti nella fase operativa)**

- 5.1. Il Proponente, al termine della fase sperimentale per gli Altri Aderenti, e per tutte le Parti si impegna a garantire:
- 5.1.1. la conduzione delle piattaforme su cui sono eseguite le componenti centrali del sistema OPAS;
  - 5.1.2. la continuità del servizio secondo i livelli e le specifiche definiti dal CTP;
  - 5.1.3. l'archiviazione dei dati e il loro backup e la fruibilità dei dati fino alla migrazione del software in un idoneo servizio di hosting individuato secondo le specifiche tecniche definite dal CTP;
  - 5.1.4. il coordinamento delle attività di sviluppo, manutenzione correttiva, evolutiva ed adeguativa dei sistemi OPAS decisi in sede di Comitato Tecnico Permanente – CTP;
- 5.2. Gli Enti Aderenti e gli Altri Aderenti si impegnano a:
- 5.2.1. configurare software e hardware per la fase di start-up del portale web, con logo e dei gruppi di utenti abilitati all'accesso al sistema informativo;
  - 5.2.2. configurare le stazioni e successive modificazioni;

- 5.2.3. gestire i dati rilevati dalle stazioni di misura;
  - 5.2.4. mantenere in perfetto stato di efficienza i computer di stazione su cui è installato il sistema periferico OPAS;
  - 5.2.5. utilizzare il software nelle operazioni di verifica dei dati rilevati, di gestione delle manutenzioni di rete, e di ogni altra funzionalità.
  - 5.2.6. trasferire la base dati storica dei dati regionali sul database OPAS centrale sulla base della programmazione definita dal CTP;
  - 5.2.7. contribuire agli sviluppi decisi in sede di CTP, in base alla ripartizione delle attività definite dallo stesso CTP;
- 5.3. ISPRA si impegna a definire un protocollo da approvare in sede di CTP per:
- 5.3.1. utilizzare i dati di monitoraggio della qualità dell'aria da stazione di misura collezionati da OPAS ed eventualmente forniti dal Sistema OPAS nel formato previsto dal Reporting per il flusso up-to-date in input al Sistema InfoAria;
  - 5.3.2. utilizzare i dati di monitoraggio della qualità dell'aria come *input a dashboard* di pubblicazione dati *near real time*.

#### **Art. 6 (Modalità di adesione)**

- 6.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che possono aderire al presente Accordo anche altre Agenzie Regionali per la Tutela dell'Ambiente (altri Aderenti).
- 6.2 Gli Altri Aderenti devono indirizzare al Proponente: (a) copia della delibera dell'organo competente di adesione all'Accordo; (b) copia sottoscritta per accettazione delle clausole dell'Accordo su carta intestata del nuovo aderente.
- 6.3 Gli Altri Aderenti si impegnano, con l'adesione di cui al precedente comma, ad assumere gli obblighi riferiti agli Enti Aderenti.

#### **Art. 7 (Comitato Tecnico Permanente - CTP)**

- 7.1 Le Parti, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegnano a costituire un Comitato Tecnico Permanente (CTP) con il compito di individuare e coordinare lo Sviluppo, la realizzazione di eventuali nuovi servizi, le attività di condivisione dei dati nonché l'uso e la manutenzione del software, della infrastruttura e della fruibilità dei dati a livello nazionale e regionale nel corso della Fase Operativa.
- 7.2 Resta inteso tra le Parti che il CTP è composto da tanti membri quante sono le Parti dell'Accordo e degli Altri Aderenti.
- 7.3 Il CTP si riunisce con almeno cadenza semestrale, al fine di:
  - 7.3.1 redigere un rendiconto a consuntivo dell'attività svolta e delle spese sostenute, ai fini della ripartizione tra gli Enti aderenti;
  - 7.3.2 predisporre il piano degli sviluppi futuri;
  - 7.3.3 predisporre un preventivo delle spese previste per l'anno successivo in accordo con il budget definito ogni anno in base ai criteri di ripartizione di cui all'Allegato B, in funzione della consistenza delle reti, del numero di Altri Aderenti e di ore di sviluppo previste.
  - 7.3.4 definire dei protocolli in merito alle modalità di utilizzo dei dati degli Enti aderenti,
  - 7.3.5 definire i servizi ed i relativi livelli che dovranno essere sviluppati per l'utilizzo dei medesimi.
- 7.4 Il CTP ha il compito di stabilire le modalità di gestione del software, tenendo conto dei principi di base indicati nell'art. 8 che segue.  
Il CTP ha inoltre il compito di valutare e proporre eventuali variazioni del presente Accordo e sottoporle per il tramite degli Enti aderenti al Consiglio SNPA.

- 7.5** Il CTP, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3., si riunisce anche su semplice richiesta di una Parte e può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento che non può derogare in alcun modo le obbligazioni e le intese presenti nel presente Accordo.
- 7.6** La partecipazione al CTP è fornita a titolo non oneroso e non prevede rimborsi o gettoni di presenza.
- 7.7** Resta inteso tra le Parti che il CTP non può deliberare azioni che comportino spese superiori al budget definito ai sensi del 7.3.3, senza il consenso del Proponente.
- 7.8** Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 7., il CTP esprime le proprie determinazioni a maggioranza dei propri membri ed in caso di parità di voti prevarrà sempre il voto del Proponente il cui membro ha funzioni di Coordinatore.

#### **Art. 8 (Principi inderogabili di uso e condivisione del software)**

- 8.1** Le Parti hanno diritto di accedere al software per i fini e con le modalità indicate negli articoli 4 e 5 che precedono.
- 8.2** Le Parti si danno atto e concordano di mantenere una sola *release* ufficiale condivisa del Sistema Centrale. Resta altresì inteso che le nuove versioni e le eventuali Manutenzioni correttive ed evolutive del Sistema devono essere progettate e realizzate partendo dalla versione condivisa del codice sorgente.
- 8.3** Nella fase operativa, le Parti si danno atto che l'evoluzione del Sistema è valutata e decisa con il contributo del CTP in relazione a modificazioni, manutenzioni correttive ed evolutive e degli aspetti comuni di gestione, nonché per la ripartizione dei relativi costi di gestione e sviluppo.
- 8.4** Ciascuna Parte ha il diritto di integrare nuove funzionalità, non necessariamente di interesse di tutti gli Enti Aderenti o del Proponente, a propria cura ed a proprie spese, ai programmi applicativi oggetto del presente accordo, previa autorizzazione da parte del CTP e sempre a condizione che le nuove funzionalità non pregiudichino l'integrità del Sistema Centrale e Periferico condiviso.
- 8.5** Resta inteso che la *release* ufficiale è unica e resa disponibile su approvazione del CTP, previo superamento dei collaudi e per ogni *release* deve essere stilata e resa disponibile la documentazione dell'effettuazione e del superamento del piano di collaudo.
- 8.6** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 CAD, resta inteso che le modificazioni sono mutualmente messe a disposizione gratuita alle altre Parti ai sensi e per gli effetti del presente Accordo; in particolare, le parti confermano l'impegno a rendere reciprocamente disponibili, gratuitamente e complete della relativa documentazione secondo le modalità del riuso, tutte le soluzioni informatiche sviluppate rilasciate in formato aperto.

#### **Art. 9 (Diritti d'autore e proprietà intellettuale)**

- 9.1** Il Proponente, con la sottoscrizione dell'Accordo, garantisce che il software OPAS originario ed i relativi codici sorgente, sono di propria esclusiva proprietà e che il perfezionamento del presente atto non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi.
- 9.2** Il Proponente rimane titolare dello sfruttamento dell'opera anche a seguito della transizione e di eventuali trasformazioni e miglioramenti del Sistema.
- 9.3** Il Proponente dichiara e garantisce che il software può essere modificato senza che ciò possa costituire violazione di diritti di titolarità di terzi e, per l'effetto, si impegna a manlevare e tenere indenne ciascuna Parte da ogni responsabilità nel caso in cui sia promossa un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d'autore, di marchio o di brevetti italiani e stranieri sul Sistema da essa sviluppato nonché in ordine a violazioni di clausole contrattuali riferite al software OPAS fornito.

#### **Art. 10 (Risorse umane)**

Per la realizzazione delle attività descritte nel Progetto, ciascuna Parte sceglie in piena autonomia il proprio personale, che dovrà possedere competenze e professionalità idonee a svolgere le attività previste nel presente Accordo e nel Progetto.

#### **Art. 11 (Responsabilità)**

- 11.1** Ciascuna Parte dichiara e garantisce la piena titolarità di eventuali aggiornamenti o modifiche apportate nel corso della fase Operativa, nonché si impegna a tenere indenne le altre Parti da qualsiasi domanda, azione e pretesa di terzi in relazione alla violazione di diritti di terzi.
- 11.2** Ciascuna Parte aderente si obbliga a manlevare e tenere indenne le altre Parti nel caso in cui sia promossa azione giudiziaria da parte di terzi per violazioni o inadempimenti posti in essere dai propri dipendenti, assumendo a proprio carico gli oneri conseguenti, incluse le responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.
- 11.3** Ciascuna Parte mantiene la titolarità del rapporto di lavoro con i propri dipendenti e, conseguentemente, si obbliga a manlevare e tenere indenne le Altre Parti da eventuali contestazioni formulate da singoli utenti partecipanti della Community.
- 11.4** Il Comitato Tecnico Permanente, qualora accerti inadempienze a carico delle Parti o degli Altri Aderenti provvede a:
- contestare l'inadempienza, a mezzo posta elettronica certificata o altro mezzo, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a 15 giorni;
  - disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;
  - dichiarare l'eventuale decadenza dall'Accordo e stabilire contestualmente gli oneri economici a carico (oppure, definire la quantificazione dei danni o dell'indennizzo);

#### **Art. 12 (Durata)**

Il presente Accordo, fatto salvo quanto previsto all'art. 4.3., ha durata pari a 48 mesi, suscettibile di proroga, a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo. È - in ogni caso - escluso il rinnovo tacito del medesimo.

Con riferimento all'art. 4, l'Aderente potrà recedere dall'accordo al termine della fase sperimentale con preavviso di 30 giorni da inviare al Proponente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) alle altre Parti senza alcun onere futuro aggiuntivo.

#### **Art. 13 (Spese)**

- 13.1** Il Proponente, con la sottoscrizione dell'Accordo, si impegna a sostenere – per conto delle altre Parti - la manutenzione correttiva, il backup e l'assistenza del software e le fasi comuni di sviluppo decise nell'ambito dei programmi di attività validati dal CTP.
- 13.2** Gli Enti Aderenti – fatta eccezione per ISPRA che provvede a quanto previsto dall'Allegato A - sono tenuti al rimborso delle spese come specificate nell'Allegato B.
- 13.3** Il rimborso delle spese sostenute dal Proponente è disposto annualmente a consuntivo secondo le modalità specifiche per il calcolo ed il pagamento dei costi sono dettagliate nell'Allegato B.

#### **Art. 14 (Controversie)**

- 14.1** Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano, tuttavia,



necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto.

- 14.2** Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, e per qualsiasi vertenza o interpretazione che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo è competente in via esclusiva il TAR di Aosta ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A) punto 2 del d.lgs. 104/2010.

#### **Art. 15 (Registrazione e spese)**

Il presente Accordo è registrato solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131/1986. Gli oneri economici derivanti dalla registrazione sono a totale carico di chi la richiede. Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo con oneri a carico del Proponente.

#### **Art. 16 (Trasparenza)**

Le Parti si impegnano a dare pubblicità al presente Accordo ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 sugli obblighi di trasparenza inserendolo sul proprio sito web nell'elenco degli Accordi da essi stipulati con soggetti privati o con altre Amministrazioni Pubbliche.

#### **Art. 17 (Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali)**

- 17.1** Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dal presente Accordo di cooperazione.
- 17.2** Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
- 17.3** Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalle Parti, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.
- 17.4** Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il d.lgs. 196/2003 – come modificato d.lgs. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 – nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).
- 17.5** Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

#### **Art. 18 (Recesso)**

- 18.1** Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da inviare al Proponente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). In tale caso, sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente Accordo, previa presentazione del relativo rendiconto.

**18.2** Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente Accordo o sull'attività o il funzionamento del progetto, rendano non più di interesse, a giudizio delle Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente.

#### **Art. 19 (Responsabili di attuazione dell'Accordo)**

**19.1** La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo è assicurata da un Responsabile, nonché Referente tecnico per ciascuna Parte.

**19.2** Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo:  
il Proponente ARPA Valle d'Aosta indica quale responsabile referente: il dirigente della Sezione competente in materia di tutela della qualità dell'aria, l'Ing. Devis Panont;  
ARTA indica quale responsabile referente il Dott. Sebastiano Bianco;  
ARPAB indica quale responsabile referente il Dott. Achille Palma;  
ARPAC indica quale responsabile referente il Dott. Piero Cau;  
ARPAE indica quale responsabile referente il Dott. Luca Torreggiani;  
ARPA FVG indica quale responsabile referente il Dott. Fulvio Stel;  
ARPA Lazio indica quale responsabile referente l'Ing. Alessandro Di Giosa;  
ARPAL indica quale responsabile referente la Dott.ssa Enrica Bongio;  
ARPAM indica quale responsabile referente il Dott. Marco Salustri;  
ARPA Puglia indica quale responsabile referente il Dott. Lorenzo Angiuli;  
ARPAT indica quale responsabile referente la Dott.ssa Bianca Patrizia Andreini;  
ARPA Trento indica quale responsabile referente il Dott. Gabriele Tonidandel;  
ARPA Umbria indica quale responsabile referente la Dott.ssa Sara Passeri;  
ARPA Veneto indica quale responsabile referente la Dott.ssa Giovanna Marson.

**19.3** Le Parti si impegnano a una reciproca e costante informazione e collaborazione, attraverso modalità operative condivise, sugli argomenti oggetto del presente Accordo e su ulteriori eventuali temi di interesse comune

#### **Art. 20 (Risultati)**

I risultati delle attività oggetto del presente Accordo saranno condivisi dalle Parti, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti afferenti agli stessi, che quanto realizzato deriva dalla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

#### **Art. 21 (Disposizioni finali e di chiusura)**

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia all'art. 15 della legge n. 241/1990, all'art. 43 della legge n. 449/1997, alla legge 132/2016, alla disciplina di riferimento, nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.

È garantito il diritto di accesso nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990, dal d.lgs. 33/2013, confermando che ogni singola Parte si attiene al rispetto della normativa anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dei codici di comportamento, atti conosciuti dalle Parti in quanto pubblicati on line nei siti istituzionali, sez. "Amministrazione Trasparente".

#### **Art. 22 (Formazione e sottoscrizione)**

Il presente Accordo si compone di n. 22 (ventidue) articoli e di 2 (due) Allegati e sono sottoscritti con firma digitale.

Allegato A - Modalità di utilizzo dell'infrastruttura informatica di conservazione dei dati di ISPRA.

Allegato B - Criteri e modalità di ripartizione delle spese fra Enti Aderenti

Letto, confermato e sottoscritto

Per ARPA Valle d'Aosta

---

Per ISPRA

---

Per ARTA Abruzzo

---

Per ARPAB

---

Per ARPAC

---

Per ARPAE

---

Per ARPA FVG

---

Per ARPA Marche

---

Per ARPA Lazio

---

Per ARPAL

---

Per ARPA Puglia

---

Per ARPAT

---

Per APPA Trento

---

Per ARPA Umbria

---

Per ARPAV

---

*Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale per accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241.*

## ALLEGATO A

### Le Agenzie firmatarie dell'Accordo quadro

- da una parte -

E

**ISPRA Istituto per la Protezione e la Ricerca ambientale**, C.F. e P. IVA 10125211002 con sede in Roma, Via Vitaliano Brancati n.48 (00144 – RO), con indirizzo PEC [protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) (di seguito “**Gestore Data Center**”)

- dall'altra parte -

(di seguito, per brevità, quando richiamate congiuntamente ed indistintamente le “**Parti**”)

### PREMESSO CHE

- A.** L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema nazionale.
- B.** ISPRA, nel rispetto del proprio ruolo istituzionale, conformemente all'art. 6 della legge 28 giugno 2016 n. 132, intende favorire il coordinamento tra agenzie per la Protezione dell'Ambiente e promuovere il miglioramento del sistema di rilevamento dati ambientali di monitoraggio della qualità dell'aria.
- C.** ARPA VdA aderisce al SNPA - Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente istituito con legge 28 giugno 2016 n. 132 e svolgono, tra gli altri compiti, il monitoraggio della qualità dell'aria.
- D.** Arpa VdA ha commissionato, come committente pubblico, in base ad appalto aggiudicato ad esperti informatici, lo sviluppo di un software per la gestione delle reti di monitoraggio della qualità dell'aria (di seguito “**OPAS**”).
- E.** OPAS si presenta con uno sviluppo modulare basato su software open source (con codici sorgenti accessibili agli utenti) ed è costituito da moduli utili alla gestione integrale del sistema “Rete di Monitoraggio per la qualità dell'Aria”.
- F.** OPAS è stato realizzato secondo specifiche indicazioni di ARPA VdA che, pertanto, ne detiene la piena titolarità ai sensi dell'art. 69 del d.lgs. 82/2005 e successive modificazioni (Codice dell'amministrazione digitale - CAD) ed ha quindi l'obbligo di concederlo in formato sorgente, completo della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni.
- G.** ARPA VdA, in base ad appalto di servizi del giugno 2021, ha commissionato lo sviluppo del software, la manutenzione correttiva ed evolutiva dello stesso secondo le condizioni e le norme del capitolato speciale di appalto sottoscritto con l'aggiudicatario.
- H.** L'art.11 della l. 132/2016 prevede che l'ISPRA provveda alla realizzazione e alla gestione del Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA), avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle agenzie territorialmente competenti.
- I.** ARPA VdA ha concesso in riuso gratuito la prima versione del software OPAS ad Altre Agenzie del SNPA.
- J.** Le Parti ritengono opportuno stipulare un Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della l. 241/1990 al fine di consentire la condivisione tra Agenzie per la Protezione dell'Ambiente di

OPAS e, in particolare, ai sensi e conformemente all'art. 69 del Codice dell'Amministrazione Digitale, per la gestione condivisa del sistema OPAS 2 al fine di consolidare e sviluppare una piattaforma unica per la gestione e fruizione dei dati di qualità dell'aria, contribuendo alle attività a livello tecnico ed economico, in un'ottica di ottimizzazione del servizio, contenimento delle spese e gestione ottimale delle risorse consentendo, anche in futuro l'adesione di altre Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente

- K.** L'art. 15 della l. 241/1990 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, prefigurando un modello convenzionale di tipo privatistico attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico, ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa.
- L.** L'art. 15, comma 2-bis della l.241/1990 prevede che "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi";
- M.** Con la l. 132/2016 il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) ha assunto un ruolo strategico per la distribuzione delle informazioni territoriali-ambientali, garantendo l'efficace raccordo tra le iniziative attuate dai vari soggetti nella raccolta e nell'organizzazione dei dati, il mantenimento coerente dei flussi informativi e la divulgazione dei dati alle pubbliche amministrazioni, ai ricercatori, ai professionisti e a tutti i cittadini. In tal senso, i dati e le informazioni geografiche, territoriali e ambientali raccolti da ISPRA e SNPA sono catalogati e resi pubblici e accessibili, anche in tempo reale. L'art.11 della l. 132/2016 prevede che l'ISPRA provveda alla realizzazione e alla gestione del Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA), avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle agenzie territorialmente competenti.

**Tutto ciò premesso, tra le Parti, si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1 (Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Allegato.

#### **Art. 2 (Oggetto)**

- 2.1. Il presente Allegato ha ad oggetto il servizio di Hosting a cura di ISPRA che consiste nell'allocare presso la propria infrastruttura il software OPAS rendendolo così accessibile dalla rete Internet o Intranet.
- 2.2. Ai fini del presente Allegato, ISPRA garantisce che la dimensione massima del database è di 500 gigabyte e si dà mandato al CTP di cui all'Accordo la definizione delle singole quote. di ogni singolo database non può superare i 100 gigabyte di spazio.

#### **Art. 3 (Uso del servizio)**

- 3.1. Le Parti riconoscono e convengono che i dati di accesso (userID e password) forniti che costituiscono i soli mezzi idonei ad identificarne le persone abilitate.
- 3.3. Le Parti tramite il CTP condividono le modalità di tenuta degli accessi ed i relativi livelli di utilizzo del software e di gestione e utilizzo dei dati.

#### **Art. 4 (Durata, rinnovo, disdetta)**

Il presente Allegato avrà la medesima durata dell'Accordo quadro, salvo disdetta da esercitare con preavviso di 60 giorni.

#### **Art. 5 (Spese)**

Le Parti danno atto che lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione rientrano fra quelle istituzionali di ISPRA, non comportando oneri aggiuntivi a carico di essa.

#### **Art. 6 (Garanzia di funzionamento)**

ISPRA si impegna a concordare in sede di CTP le specifiche del servizio fornito, le modalità di fruizione del medesimo e dei dati prodotti in modo da:

- 6.1** gestire l'infrastruttura di virtualizzazione su cui sono in esecuzione i server virtuali del Sistema Centrale di OPAS e a fornire il supporto sistemistico;
- 6.2** assicurare il Knowledge Transfer all'atto del trasferimento del sistema OPAS su altra infrastruttura.
- 6.3** garantire il backup, la gestione e la fruibilità dei dati.

#### **Art. 7 (Limitazione di responsabilità)**

- 7.1.** In nessun caso, ISPRA può essere ritenuta responsabile del malfunzionamento dei servizi derivante da cause imputabili alle linee telefoniche, elettriche e di reti mondiali e nazionali, compresi guasti, sovraccarichi o interruzioni, e comunque per fatti dipendenti da terzi.
- 7.2.** Nessun risarcimento danni può essere richiesto ad ISPRA per danni diretti o indiretti causati dall'utilizzazione o mancata utilizzazione dei servizi.
- 7.3.** ISPRA non può essere ritenuta responsabile per inadempimenti alle proprie obbligazioni che derivino da cause di forza maggiore.
- 7.4.** Le agenzie aderenti si impegnano a tenere ISPRA indenne da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, ivi comprese le eventuali spese legali che dovessero essere subite o sostenute quale conseguenza di qualsiasi azioni o manomissioni di proprio personale.

#### **Art. 8 (Cause di forza maggiore)**

Nessuna delle due parti è responsabile per guasti imputabili a cause di incendio, esplosione, terremoto, eruzioni vulcaniche, frane, cicloni, tempeste, inondazioni, uragani, valanghe, guerra, insurrezioni popolari, tumulti, scioperi ed a qualsiasi altra causa imprevedibile ed eccezionale che impedisca di fornire il servizio concordato.

#### **Art. 9 (Privacy e protezione dei dati personali)**

- 9.1.** Ove il servizio importasse il trattamento di dati personali, le Agenzie aderenti riconoscono che ISPRA presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
- 9.2.** Ove il servizio importasse trattamento di dati personali, i rapporti e i reciproci obblighi in tema di trattamento dei dati personali saranno regolati tra le Agenzie aderenti, in qualità di titolari dei dati personali e ISPRA, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) con separato accordo sul trattamento.

- 9.3.** Le Parti concordano sin d'ora che nel caso di trattamento di dati personali la scelta in ordine alle misure di sicurezza definite dall'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 spetterà a ciascuna Agenzia aderente per quanto di relativa competenza.

#### **Articolo 10 (Controversie)**

- 10.1.** Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Allegato che si rendano, tuttavia, necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto.
- 10.2.** Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, e per qualsiasi vertenza o interpretazione che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Allegato è competente in via esclusiva il TAR di Roma ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A), punto 2, del d.lgs. 104/2010.



## ALLEGATO B

Ai fini della ripartizione delle spese correlate allo sviluppo condiviso di OPAS, sono considerate tali:

- il costo orario del personale interno o esterno direttamente preposto al Servizio di supporto tecnico- amministrativo del Responsabile unico del procedimento (art. 31 del d.lgs. 50/2016) specificatamente dedicato allo sviluppo del software (es. supervisione tecnica, contact centre, rendicontazione delle spese da ripartire, ecc.);
- i costi per il servizio di hosting e di repository dovuti ad eventuale altro fornitore, inclusi quelli del cyber security;
- i costi interni per utenze eventualmente correlati alla gestione delle apparecchiature informatiche di servizio comune (es. server, infrastruttura di comunicazione, ecc.);
- altri costi individuati dal Comitato Tecnico Permanente (CTP) in sede di programmazione annuale.
- i costi per la gestione della infrastruttura e supporto sistemistico tutti i giorni di cui al punto 6 dell'Allegato A

Restano, in ogni caso, a carico di ARPA Valle d'Aosta gli oneri diretti già programmati per lo sviluppo di OPAS-2 ed oggetto di affidamento all'operatore economico selezionato.

Sono altresì esclusi i costi afferenti a spese oggetto di finanziamento comunitario o statale (come ad esempio, quelle finanziate dal programma MIRROR Copernicus) previsti a favore degli Enti aderenti.

La ripartizione delle spese, approvate in sede di programmazione annuale dal Comitato Tecnico Permanente (CTP), è effettuata nella seguente misura:

- a) una quota fissa pari al 40% per ogni Agenzia aderente;
- b) una quota variabile pari al 60% proporzionale al numero di stazioni di misure appartenenti alla Rete di monitoraggio della qualità dell'aria.

Gli enti aderenti all'Accordo quadro provvedono ad erogare le somme ad ARPA VdA nel seguente modo:

- a) un primo acconto pari al 40 per cento delle spese complessivamente ripartite sulla base della programmazione annuale del CTP, entro il 28 febbraio di ogni anno;
- b) un secondo acconto pari al 50 per cento delle spese complessivamente ripartite sulla base della programmazione annuale del CTP, entro il 30 novembre di ogni anno;
- c) il saldo pari al 10 per cento, sulla base della rendicontazione effettuata sull'annualità precedente da parte del CTP, entro 60 giorni dall'approvazione della stessa.

Le prestazioni svolte dall'ARPA VdA non rientrano nel capo di applicazione dell'IVA per assenza del presupposto soggettivo (esercizio di attività commerciale) in quanto trattasi di attività istituzionale rese ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 7/2018 e della l. 132/2016.